

---

**Decreto esecutivo  
concernente la riscossione e i tassi d'interesse  
delle imposte cantonali valevole per il 2024**

del 29 novembre 2023

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 322 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT),

decreta:

**Rate e scadenze dell'imposta ordinaria** (art. 240 LT)

**Art. 1** <sup>1</sup>La riscossione dell'imposta ordinaria diretta dovuta per l'anno fiscale 2024 ha luogo in quattro rate; tre rate vengono prelevate a titolo di acconto calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base all'ultima tassazione; la quarta rata è a conguaglio.

<sup>2</sup>Le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente.

<sup>3</sup>I termini di scadenza delle singole rate dell'imposta ordinaria diretta sono fissati come segue:



### Validità temporale dei tassi di interesse

**Art. 9** <sup>1</sup>I tassi d'interesse remunerativi degli articoli 2, 3 e 11 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2024.

<sup>2</sup>Il tasso d'interesse di ritardo dell'articolo 6 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2024; il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

### Acconto equo

**Art. 10** <sup>1</sup>Qualora il presumibile dovuto d'imposta si discosti in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale, il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi; gli stessi non annullano e non sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.

<sup>2</sup>In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito dall'articolo 6.

<sup>3</sup>In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'articolo 3.

### Interesse remunerativo sulle eccedenze da deposito (art. 253a LT)

**Art. 11** Sulle somme di deposito riscosse in eccedenza è corrisposto un interesse remunerativo annuo del 0.25% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

### Entrata in vigore

**Art. 12** Il presente decreto esecutivo, unitamente al suo allegato, entra in vigore il 1° gennaio 2024 e si applica nell'anno civile 2024 alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti.

Bellinzona, 29 novembre 2023

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Raffaele De Rosa**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Allegato

### Tabella riassuntiva concernente i tassi d'interesse remunerativi e di ritardo

Periodo Anno civile*	Interesse di ritardo  (in %)	Interesse remunerativo sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza  (in %)	Interesse remunerativo sui pagamenti anticipati dal contribuente e sulle restituzioni di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte  (in %)	Interesse remunerativo sul rimborso delle eccedenze da deposito  (in %)
2024	3.50	0.25	0.10	0.25
2023	2.50	0.10	0.10	0.10
2022	2.50	0.10	0.10	0.10
2021	2.50	0.10	0.10	0.10
2020	2.50	0.10	0.10	0.10
2019	2.50	0.25	0.10	0.25
2018	2.50	0.25	0.10	0.25
2017	2.50	0.25	0.10	0.25

Periodo Anno civile*	Interesse di ritardo  (in %)	Interesse remunerativo sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza  (in %)	Interesse remunerativo sui pagamenti anticipati dal contribuente e sulle restituzioni di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte  (in %)	Interesse remunerativo sul rimborso delle eccedenze da deposito  (in %)
2016	2.50	0.50	0.25	0.25
2015 (dal 01.04. al 31.12.2015)	2.50	1.50	0.25	0.25
2015 (dal 01.01 al 31.03.2015)	2.50	1.50	0.25	1
2014	2.50	1.50	0.25	1.50
2013	2.50	1.50	0.25	
2012	2.50	2.50	1	
2011	2.50	2.50	1	
2010	3	3	1	
2009	3	3	1.50	
2008	3	3	2	
2007	3	3	2	
2006	3	3	2	
2005	3	3	3	
2004	3	3	3	
2003	3	3	3	
2002	4	4	1.50	
2001	4.50	4.50	2	
2000	4	4	1.50	
1999	4	4	1.50	
1998	5	5	2	
1997	5	5	2	
1996	5	5	2.50	
1995	5	5	3.50	

\* A partire dal 1° gennaio 1995, gli interessi sono calcolati in base ai tassi validi per ogni anno civile o parte di esso. Ai periodi fiscali antecedenti tale data sono applicati i tassi di interesse stabiliti dagli appositi decreti esecutivi del Consiglio di Stato.